



VOTAZIONE POPOLARE DEL 26 FEBBRAIO 1978

1

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Democrazia nella costruzione delle strade nazionali»**
(pag. 2)

2

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti**
(pag. 3)

3

**Decreto federale
sull'iniziativa popolare
«per la diminuzione dell'età conferente il diritto
alle prestazioni AVS»**
(pag. 30)

4

**Decreto federale
concernente l'articolo congiunturale
della costituzione**
(pag. 31)

Spiegazione
(pag. 33)

1

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Democrazia nella costruzione delle strade nazionali»**

(Del 25 marzo 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare «Democrazia nella costruzione delle strade nazionali» depositata il 22 luglio 1974;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1976,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Democrazia nella costruzione delle strade nazionali» del 22 luglio 1974 è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa chiede che la Costituzione venga completata dai seguenti disposti:

Art. 36^{bis} cpv. 1^{bis} (nuovo)

L'Assemblea federale decreta la concezione, il tracciato e l'esecuzione delle strade nazionali. Tali decreti devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 50 000 cittadini svizzeri¹⁾, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

Disposizione transitoria

Tutte le strade nazionali o tronchi di strade nazionali non ancora costruiti o la cui costruzione non era ancora cominciata il 1° agosto 1973 devono essere oggetto di un decreto giusta l'articolo 36^{bis} capoverso 1^{bis}.

Art. 2

Il popolo ed i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

¹⁾ Adeguamento alla decisione del popolo e dei Cantoni del 25 settembre 1977 che ha portato da 30 000 a 50 000 il numero delle firme richiesto per il referendum (art. 89 cpv. 2 Cost.). Inizialmente, il testo dell'iniziativa prevedeva 30 000 firme, conformemente al vecchio tenore dell'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 25 marzo 1977

Il presidente, Munz
Il segretario, Sàuvant

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 25 marzo 1977

Il presidente, Wyer
Il segretario, Hufschmid

Chi intende accettare l'iniziativa, vota «sì», chi intende respingerla vota «no».
Berna, 2 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il cancelliere della Confederazione, Huber

2

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti**

Modificazione del 24 giugno 1977

(Nona revisione dell'AVS)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 luglio 1976,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Titolo

Aggiunta dell'abbreviazione: (LAVS)

Ingresso

L'articolo 41^{ter} della Costituzione federale non viene più menzionato.

Art. 2 cpv. 3 e 7

³ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i cittadini svizzeri dimoranti all'estero possono assicurarsi facoltativamente qualora, secondo la presente legge, non abbiano avuto la possibilità di farlo prima del compimento dei 50 anni.

⁷ Il Consiglio federale emana disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa; segnatamente, esso disciplina la par-

tecipazione, il recesso e l'esclusione, la riscossione dei contributi e l'assegnazione delle prestazioni. Esso può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. d

¹ Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui compiono i 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

² Non sono tenuti a pagare i contributi:

...

d. i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti.

Art. 4

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

² Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

- a. i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero;
- b. i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 62 anni e dagli uomini dopo i 65 anni di età, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 5 cpv. 1, 3 e 5

¹ Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.

² Per i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, il salario determinante comprende soltanto il salario in contanti:

- a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, come pure

Calcolo dei contributi

- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui compiono i 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

Lo stesso vale per la moglie che lavora nell'azienda del marito, qualunque sia la sua età.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo le quali le remunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante. Possono parimenti essere escluse dal salario determinante le borse di studio e prestazioni simili.

Art. 6

I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 25 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi

Art. 8

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 25 200 franchi, ma di almeno 4 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente
1. Regola

² Se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è di 4 200 franchi o meno l'anno, dev'essere pagato un contributo minimo di 168 franchi l'anno. Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.

Art. 9bis

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo minimo di cui all'articolo 8 capoverso 2.

Adeguamento della tavola scalare dei contributi

Art. 10

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 168 a 8 400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori a 168 franchi, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. Per gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a pieno tempo il Consiglio federale può aumentare questo importo in funzione delle loro condizioni sociali. L'articolo 9^{bis} è applicabile.

² Gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e alle quali il pagamento di contributi più alti non potrebbe essere ragionevolmente richiesto.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

Art. 11

¹ I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

² Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

Art. 13

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Ammontare
del contributo
dei datori
di lavoro

Art. 14 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

- a. i termini di pagamento dei contributi;
- b. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;
- c. il pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo;
- d. il condono del pagamento di contributi arretrati;
- e. la riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi remunerativi.

Art. 20 cpv. 2

² Possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti in conformità della presente legge e delle leggi federali sull'assicurazione per l'invalidità, sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile e sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini, come pure i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 22 cpv. 1

¹ Hanno diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 65 anni e la cui moglie abbia compiuto i 62 anni o sia invalida di almeno la metà.

Art. 22^{bis} cpv. 1

¹ Il marito, cui spetti una rendita semplice di vecchiaia, ha diritto a una rendita completa per la moglie, se essa ha compiuto i 55 anni. Il diritto sussiste anche per una moglie più giovane, se il marito, immediatamente prima che sia sorto il diritto alla rendita semplice di vecchiaia, abbia ricevuto una rendita completa dell'assicurazione per l'invalidità. La donna divorziata è parificata alla moglie, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non possa pretendere né una rendita di vecchiaia né una rendita d'invalidità.

Art. 25 cpv. 2

² Il diritto alla rendita semplice nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del padre e si estingue con la nascita del diritto a una rendita doppia, con il compimento del diciottesimo anno di età o con la morte dell'orfano. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

*Art. 26*Rendita
doppia

¹ Hanno diritto alla rendita doppia i figli i cui genitori consanguinei sono morti; è riservato l'articolo 28 capoverso 1.

² Il diritto alla rendita doppia nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del genitore superstite e si estingue con il compimento del diciottesimo anno di età o con la morte dell'orfano. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 27 cpv. 2 e 3

² I figli naturali, il cui padre è tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione estragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento, hanno diritto, alla morte di uno dei genitori, alla rendita semplice e, alla morte del genitore superstite, alla rendita doppia.

³ I figli naturali, il cui padre è ignoto o non ha pagato i contributi alle spese di mantenimento, cui era tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione estragiudiziale, hanno diritto, alla morte della madre, alla rendita doppia.

Art. 28 cpv. 1 e 2

¹ I figli adottivi hanno diritto a una rendita soltanto alla morte dei genitori adottivi. Se il figlio è stato adottato da ambo i coniugi, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 25 e 26; se invece il figlio è stato adottato da una sola persona, egli ha diritto, alla morte dell'adottante, alla rendita doppia per gli orfani.

² I figli trovatelli hanno diritto alla rendita doppia per gli orfani.

Art. 29 marg. e cpv. 2 lett. a

² Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

- a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo, come anche alle loro vedove e ai loro orfani;

Beneficiari
Rendite complete e rendite parziali*Art. 29^{bis} cpv. 1*

¹ Il periodo di contributo è completo, se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe d'età. Il Consiglio federale disciplina il computo degli anni di contribuzione precedenti tale periodo di tempo.

Art. 30 cpv. 2, 2^{bis}, 4 e 5

² Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale così ottenuto per il numero degli anni di contribuzione. È tenuto conto tuttavia soltanto dei contributi pagati dall'assicurato dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni, fino al 31 dicembre precedente la nascita del diritto alla rendita, nonché dei corrispondenti anni di contribuzione.

^{2^{bis}} Se per il periodo dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni fino al 31 dicembre precedente la nascita del diritto alla rendita l'assicurato non ha pagato i contributi per un anno intero, la somma di tutti i redditi dell'attività lucrativa, sui quali l'assicurato ha pagato i contributi dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 17 anni fino alla nascita del diritto alla rendita, è divisa per la somma degli anni e dei mesi durante i quali furono pagati i contributi.

⁴ La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata conformemente all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter}. Il Consiglio federale fa stabilire ogni anno i fattori di rivalutazione.

⁵ Il Consiglio federale può disciplinare l'adeguamento dei redditi computabili dell'attività lucrativa all'indice delle rendite previsto all'articolo 33^{ter}. Ciò vale particolarmente per i casi con durata incompleta di contribuzione, e per arrotondare, per eccesso o per difetto, i redditi computabili.

Art. 30^{bis}

Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale allestisce tavole il cui uso è obbligatorio. A tale scopo può arrotondare

Tavole e disposizioni particolari

per eccesso o per difetto l'ammontare delle rendite. Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi di un'attività lucrativa e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non saranno computati.

Art. 33 cpv. 2

² Per il calcolo della rendita doppia per orfani spettante a figli naturali, il cui padre è ignoto o non ha pagato i contributi alle spese di mantenimento cui era tenuto per sentenza giudiziaria o per un impegno assunto, vale il reddito annuo medio della madre.

Art. 33^{bis} cpv. 3

³ Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 $\frac{1}{3}$ per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita completa.

Art. 33^{ter}

¹ Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

² L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e dei mestieri e del lavoro, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può adeguare anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un aumento di oltre l'otto per cento; esso può adeguarle più tardi, se questo indice è aumentato meno del cinque per cento nel lasso di tempo di due anni.

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

Titolo precedente l'articolo 34

II. Rendite complete

Art. 34

- ¹ La rendita semplice mensile di vecchiaia si compone di:
- una parte fissa uguale ai quattro quinti dell'importo minimo della rendita e
 - una parte variabile uguale alla sessantesima parte del reddito annuo medio determinante.

Calcolo e importo della rendita completa
1. Rendita semplice di vecchiaia

² Al momento dell'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS, l'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia è fissato a 525 franchi. Esso corrisponde a 167,5 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ L'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo.

⁴ L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

Art. 35^{bis} cpv. 1

¹ La rendita completiva per la moglie ammonta al 30 per cento, e la rendita per figli al 40 per cento delle rendite semplici di vecchiaia corrispondenti al reddito annuo medio determinante.

Art. 37 cpv. 2 e 3

² La rendita doppia per orfani è pari al 60 per cento della rendita semplice di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

³ I figli trovatelli ricevono l'importo massimo della rendita doppia per orfani.

Art. 38 cpv. 1

¹ La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.

Titolo precedente l'articolo 39

IV. Rinvio delle rendite di vecchiaia

Art. 39

Possibilità ed effetto del rinvio

¹ Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno, e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare sempre il rinvio durante tale periodo, a condizione di farlo in anticipo per la scadenza di un determinato mese. Durante il periodo di rinvio, l'assicurato non può aspirare a una rendita straordinaria.

² La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

³ Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.

Art. 41 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.

Art. 42 cpv. 1 e 2 lett. c e d

¹ Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non possono pretendere una rendita ordinaria, o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli importi seguenti:

Per beneficiari di	Fr.
— rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove . . .	8 400
— rendite di vecchiaia per coniugi	12 600
— rendite semplici per orfani e rendite doppie per orfani	4 200

² I limiti di reddito previsti al capoverso 1 non sono applicabili alle:

...

c. donne sposate, in quanto il marito può far valere lo stesso numero di anni di contribuzione della sua classe di età e non ha ancora diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi;

d. donne che divorziano dopo aver compiuto i 61 anni e possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma che non hanno pagato i contributi durante almeno un intero anno essendone state esentate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c.

Art. 42^{ter}

Nel momento in cui determina di nuovo le rendite ordinarie secondo l'articolo 33^{ter}, il Consiglio federale può adeguare all'evoluzione dei prezzi i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 42 capoverso 1.

Adeguamento dei limiti di reddito

Art. 43 cpv. 1 e 3

¹ Le rendite straordinarie sono pari all'ammontare minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, salvo il capoverso 2.

² Le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

Titolo precedente l'articolo 43^{bis}

D. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari

Art. 43^{bis} marg.

Assegno per grandi invalidi

Art. 43^{ter}

¹ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia domiciliati in Svizzera che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona hanno diritto a mezzi ausiliari.

Mezzi ausiliari

² Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o l'attività loro abituale.

³ Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità sono applicabili.

E. Disposizioni varie

Art. 43^{quater}Vigilanza
sull'equilibrio
finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.

L'art. 43^{quater} attuale diviene art. 43^{quinquies}

Art. 46 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può limitare o escludere il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

Art. 48^{bis}Rapporto con
altri rami
dell'assicura-
zione sociale

Il Consiglio federale disciplina il rapporto con altri rami dell'assicurazione sociale ed emana prescrizioni complete onde evitare casi di sovrindennizzo dovuti al cumulo di prestazioni.

Art. 48^{ter}Regresso nei
confronti
di terzi
responsabili
1. Principio

Al momento della morte o di un danno alla salute di un assicurato, l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è surrogata nei diritti di costui e dei suoi superstiti nei confronti dei terzi responsabili, fino a concorrenza delle prestazioni che essa deve legalmente fornire. È riservato l'articolo 129 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Art. 48^{quater}2. Entità
della surro-
gazione

¹ L'assicurazione è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti soltanto nella misura in cui le sue prestazioni, aggiunte al risarcimento dovuto dal terzo, superano l'entità del danno.

² Tuttavia, se le prestazioni dell'assicurazione sono state ridotte perché l'evento assicurato è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave, l'entità della surrogazione dei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti corrisponde al rapporto esistente tra le prestazioni dell'assicurazione e il danno.

³ I diritti non surrogati rimangono all'assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere riscossa soltanto una parte del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, devono essere soddisfatti per primi i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti.

Art. 48^{quinquies}

¹ I diritti passano all'assicurazione per categorie di prestazioni della stessa natura.

3. Classifica-
zione dei
diritti

² Sono segnatamente prestazioni della stessa natura:

- a. le rendite per vedove e per orfani e l'indennità per perdita di sostentamento;
- b. le rendite di vecchiaia assegnate in sostituzione di una rendita d'invalidità, comprese le rendite complete, le rendite per figli e le indennità per incapacità di guadagno;
- c. le prestazioni per grande invalidità e il rimborso delle spese di cura e di altre spese derivanti dalla grande invalidità.

Art. 48^{sexies}

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate per quanto riguarda l'esercizio del diritto di regresso.

4. Esercizio
del diritto
di regresso

Art. 63 cpv. 5

⁵ Le casse di compensazione possono, con l'autorizzazione del Consiglio federale e sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l'articolo 70, affidare a terzi l'esecuzione di determinati lavori. Gli incaricati ed il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto giusta l'articolo 50. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri.

Art. 72 cpv. 5

⁵ Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.

Art. 84 cpv. 2

² I ricorsi sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso ovvero, se si tratta di ricorsi interposti da persone domiciliate all'estero, dall'autorità federale di ricorso. Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la competenza.

Art. 85^{bis}

Autorità
federale di
ricorso

¹ Il Consiglio federale designa l'autorità federale di ricorso. Questa è indipendente dall'amministrazione.

² Esso ne regola l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non devono appartenere all'amministrazione.

³ Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, un membro esercitante le sue funzioni a pieno tempo può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Per altro, s'applica la legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 97

Forza di cosa
giudicata
e forza
esecutiva

¹ Le decisioni delle casse di compensazione acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile.

² La cassa di compensazione può, nella decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2 a 4 della legge federale sulla procedura amministrativa.

³ Le decisioni delle autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile.

⁴ Le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. La stessa cosa vale per le decisioni impugnate mediante un ricorso cui è stato tolto l'effetto sospensivo.

Art. 101^{bis}

Sussidi per
l'assistenza
alle persone
anziane

¹ L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:

a. consulenza, assistenza e occupazione;

- b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- c. prestazioni di assistenza, come l'aiuto domestico, l'aiuto per l'igiene personale e il servizio pasti;
- d. formazione e perfezionamento professionale per il personale insegnante, specializzato e ausiliario.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e le condizioni per la loro concessione.

³ Ogni Cantone designa un servizio di coordinazione dei provvedimenti di aiuto alle persone anziane, il quale esamina le richieste di sussidio e le trasmette con preavviso all'autorità federale competente. Le richieste di sussidi per un'attività estesa a tutto il territorio nazionale o al di là delle frontiere cantonali sono presentate all'autorità federale competente.

⁴ L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

Art. 103

¹ Il contributo della Confederazione a favore dell'assicurazione ammonta sino alla fine del 1979 all'11 per cento, per gli anni 1980 e 1981 al 13 per cento e, successivamente, al 15 per cento delle uscite annue.

² Il contributo dei Cantoni a favore dell'assicurazione ammonta complessivamente al 5 per cento delle uscite annue.

Art. 104

La Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate. Essa li preleva dalla riserva secondo l'articolo 111.

Contributi
degli enti
pubblici

Contributi
della Confe-
derazione

Capo terzo: Riserva della Confederazione

Art. 111

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.

II

Modificazioni di altre leggi federali**1. Assicurazione per l'invalidità**

La legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Titolo**Aggiunta dell'abbreviazione: (LAI)**Art. 3 cpv. 1*

¹ La legge sull'AVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo annuo da 20 a 1000 franchi, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell'AVS. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9^{bis} della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

Art. 10 cpv. 1 ultimo periodo
Abrogato*Art. 11*

Rischio dell'integrazione

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura in caso di malattia o infortunio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'estensione del diritto.

Art. 21^{ter}
Abrogato*Art. 31 cpv. 1*

¹ Se l'assicurato si sottrae o si oppone a un provvedimento d'integrazione ordinatogli, cui si può esigere che si sottoponga e dal quale si può aspettare un notevole miglioramento della capacità al guadagno, o se non partecipa spontaneamente al miglioramento della stessa secondo l'aspettativa, l'assicurazione gli intima di collaborare all'integrazione entro un termine adeguato, avvisandolo delle conseguenze dell'omessa collaborazione. Se l'assicurato non ottempera all'intimazione, la rendita gli è rifiutata temporaneamente o durevolmente o revocata.

Art. 33 cpv. 1 e 2

¹ Hanno diritto alla rendita d'invalidità per coniugi gli uomini invalidi la cui moglie abbia compiuto i 62 anni o sia invalida di almeno la metà.

² La rendita intera è assegnata anche se il grado d'invalidità del marito è inferiore ai due terzi, in quanto la moglie abbia compiuto i 62 anni o sia invalida di almeno i due terzi.

Art. 35 cpv. 2

³ I figli che avrebbero diritto alla rendita semplice per orfani legittimano alla rendita semplice per figli; quelli che avrebbero diritto alla rendita doppia per orfani legittimano alla rendita doppia per figli.

Art. 36 cpv. 3

³ Se l'assicurato non è ancora quarantacinquenne quando diventa invalido, il reddito annuo medio sarà aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.

Art. 37 cpv. 2

² Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite complete ammontano ad almeno il 133 $\frac{1}{3}$ per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.

Art. 38

¹ La rendita completa per la moglie è pari al 30 per cento, quella semplice per figlio al 40 per cento e quella doppia per figlio al 60 per cento della rendita semplice d'invalidità.

Importo delle rendite complete per la moglie e per i figli

² Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

Art. 38^{bis} cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.

Art. 40 cpv. 1 e 3

¹ Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.

³ Le rendite straordinarie, secondo l'articolo 39 capoverso 2, per le persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.

Art. 42 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni complete riguardanti, segnatamente, la valutazione del grado di grande invalidità come pure il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi se questi, causa grave infermità, necessita, in misura rilevante, di un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio ambiente.

Art. 43 marg. e cpv. 2 e 3

1...

² Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempite o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.

Art. 45 cpv. 1 e 2

¹ Se vi è cumulo di una rendita d'invalidità con una rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, le rendite di queste assicurazioni sono ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita d'invalidità, superano il reddito annuo di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

² (Concerne solo il testo francese)

Art. 45^{bis}

Il Consiglio federale disciplina i rapporti con gli altri rami dell'assicurazione sociale ed emana disposizioni complete destinate a impedire che un cumulo di prestazioni conduca a un sovrindennizzo.

Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Rapporti con altri rami dell'assicurazione sociale

Art. 52

¹ Gli articoli 48^{ter}, 48^{quater}, 48^{quinquies} capoverso 1 come pure 48^{sexies} della legge sull'AVS sono applicabili, per analogia, al regresso dell'assicurazione nei confronti dei terzi responsabili.

Regresso verso i terzi responsabili

² Sono prestazioni della stessa natura che possono dar luogo a surrogazione segnatamente:

- i rimborsi per spese di cura e d'integrazione dovuti dall'assicurazione e dai terzi;
- le indennità giornaliera e le indennità per incapacità di lavoro durante lo stesso periodo;
- le rendite d'invalidità, comprese le rendite complete e le rendite per i figli, e l'indennità per incapacità di guadagno;
- le prestazioni per grande invalidità e i rimborsi per spese di cura e altre spese derivanti dalla grande invalidità.

Art. 60 cpv. 1 lett. e

¹ Alle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità incombono, a destinazione delle casse di compensazione, sole competenti a emanare decisioni per l'assicurato, in particolare:

- l'accertamento dei fatti nei casi previsti negli articoli 7 e 11.

Art. 77 cpv. 1 lett. c

¹ I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- dagli interessi del Fondo di compensazione.

Art. 78 cpv. 2

² I contributi sono forniti nella misura di tre quarti dalla Confederazione e di un quarto dai Cantoni. Gli articoli 104 e 105 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

2. Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

La legge federale del 19 marzo 1965 su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Titolo

Aggiunta dell'abbreviazione: (LPC)

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 7 della Costituzione federale; visto l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,

Art. 2 cpv. 1

¹ I cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti:

- per le persone sole e i minorenni assegnatari di rendite d'invalidità, 7 200 franchi al minimo e 8 400 franchi al massimo;
- per i coniugi, 10 800 franchi al minimo e 12 600 franchi al massimo;
- per gli orfani, 3 600 franchi al minimo e 4 200 franchi al massimo.

Art. 3 cpv. 4 lett. d e e, come anche cpv. 4^{bis}

⁴ Dal reddito sono dedotti:

- d. i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e per l'invalidità sino a una somma annua di 300 franchi per persone sole e di 500 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, come anche i contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione e all'assicurazione contro le malattie;
- e. le spese insorte durante l'anno in corso e debitamente comprovate di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio come anche mezzi ausiliari;

^{4bis} Per le spese di cui al capoverso 4 lettera e la franchigia è di 200 franchi l'anno quando la sostanza netta raggiunge o supera gli ammontari menzionati nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b. Il Consiglio federale determina i medicamenti e i mezzi ausiliari, come pure gli apparecchi per la cura e il trattamento i cui costi possono essere dedotti; esso disciplina le condizioni che legittimano una deduzione delle spese e stabilisce in quali casi un mezzo ausiliario, o un apparecchio per la cura o per il trattamento può essere dato in prestito.

Art. 3a

Il Consiglio federale, nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS»), può contemporaneamente aumentare in modo adeguato gli importi previsti negli articoli 2 capoverso 1 e 3 capoversi 1 lettera b, 2, 4 lettera d e ^{4bis}. Può inoltre estendere, in modo adeguato, le competenze dei Cantoni previste nell'articolo 4 capoverso 1.

Adeguamento
delle pre-
stazioni

Art. 4 cpv. 1 lett. b

¹ I Cantoni possono:

- b. prevedere una deduzione per pigione dal reddito, sino a una somma massima annua di 2 400 franchi per le persone sole e di 3 600 franchi per i coniugi e le persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, per la parte di pigione annua eccedente 780 franchi per la prima categoria di persone e 1 200 franchi per la seconda.

Art. 7 cpv. 2

² I Cantoni designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano la procedura. L'articolo 85 della legge sull'AVS¹⁾ è applicabile per analogia.

Art. 9 cpv. 1

¹ I sussidi che la Confederazione concede ai Cantoni per le spese derivanti dalle prestazioni complementari sono prelevati dalla riserva prevista nell'articolo 111 della legge sull'AVS.

Art. 10 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sono accordati annualmente:

- a. un sussidio massimo di 6 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
- b. un sussidio massimo di 4 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis;
- c. un sussidio massimo di 2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

^{1bis} Questi sussidi sono aumentati nella stessa misura delle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

3. Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno

La legge federale del 25 settembre 1952 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (LIPG) è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2

² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,6 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo da 12 a 600

franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalfare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9^{bis} della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

4. Legge sull'alcool

La legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (legge sull'alcool) è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 45 cpv. 1

¹ La parte dei proventi netti spettante alla Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 47

I. Ricorso alla Commissione di ricorso dell'alcool

¹ Le decisioni della Regia sono impugnabili presso la Commissione di ricorso dell'alcool, la quale è indipendente dall'amministrazione. Sono eccettuate le decisioni contro le quali, per il loro oggetto, non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo (art. 99 OG), nonché le decisioni nell'ambito della procedura penale amministrativa.

² Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione di ricorso dell'alcool e ne nomina i membri. Questi non possono appartenere all'amministrazione federale.

Art. 48

Abrogato

Art. 49

II. Ricorso amministrativo

¹ Le decisioni della Regia contro le quali non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo sono impugnabili presso il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

² Le decisioni penali prese dall'Amministrazione delle dogane in virtù dell'articolo 59 capoverso 3 sono impugnabili secondo la procedura di ricorso prevista dalla legge federale sulle dogane (art. 109). Per altro, contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della presente legge è ammissibile il ricorso alla Regia.

Art. 50, 51 e 74

Abrogati

5. Legge sulle dogane

La legge federale sulle dogane è modificata come segue:

Art. 141

¹ Il Consiglio federale nomina la Commissione doganale di ricorso. Questa è indipendente dall'amministrazione.

² Esso ne disciplina l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non possono appartenere all'amministrazione federale.

6. Legge sui cereali

La legge federale del 20 marzo 1959 concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali (legge sui cereali) è modificata come segue:

Art. 58

Abrogato

Art. 59

¹ Le decisioni dell'Amministrazione, eccettuate quelle nell'ambito della procedura penale amministrativa, sono impugnabili presso la Commissione di ricorso dei cereali. Questa è indipendente dall'amministrazione.

Ricorso alla Commissione di ricorso dei cereali

² Il Consiglio federale ne disciplina l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non possono appartenere all'amministrazione federale.

Art. 61 e 62

Abrogati

7. Procedura amministrativa

La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³ Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È riservato l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo ai ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.

Disposizioni transitorie

1. Appendice alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disposizioni transitorie della nona revisione dell'AVS

(Legge federale del 24 giugno 1977)

a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale

¹ Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'articolo 33^{ter} capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

² L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

³ Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della LPC, nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. Rendite in corso al momento del primo adeguamento da parte del Consiglio federale

¹ Le disposizioni della lettera a riguardanti il calcolo, l'importo e la riduzione delle rendite ordinarie e straordinarie e degli assegni per grandi invalidi sono parimente applicabili, a contare dal primo adeguamento delle rendite, ai casi in cui il diritto alla rendita era già sorto precedentemente.

² Le rendite ordinarie in corso, complete e parziali, sono commutate in rendite calcolate secondo il nuovo diritto. A tale scopo, l'attuale reddito annuo medio determinante è rivalutato con il fattore $\frac{1,1}{1,05}$.

³ L'importo delle nuove rendite ordinarie non può essere inferiore a quello delle rendite precedenti. È riservata la riduzione per soprassicurazione secondo l'articolo 41 della LAVS.

⁴ I titolari di rendite ordinarie in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cui rendita è stata surrogata a una rendita d'invalidità, continuano a beneficiare del supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo

36 capoverso 3 della LAI anche nel caso in cui il genere della rendita e le basi di calcolo cambiano.

⁵ Le rendite ordinarie in corso per superstiti, per le quali mancano i dati necessari, sono adeguate soltanto a richiesta, secondo l'articolo 33^{bis} capoverso 2 della LAVS, alle nuove aliquote previste nell'articolo 37 capoverso 2 della LAI.

c. Età minima della moglie per la riscossione di rendite di vecchiaia per coniugi e di rendite complete della rendita semplice di vecchiaia del marito

¹ L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi è portata al limite menzionato all'articolo 22 capoverso 1 della LAVS nel modo seguente: per il primo anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di 60 anni è aumentato di un anno e per il secondo anno, di un altro anno.

² L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita completa è portata al limite fissato nell'articolo 22^{bis} capoverso 1 della LAVS nel modo seguente: per ogni anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di 45 anni è aumentato di un anno.

d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie complete e alle rendite semplici straordinarie di vecchiaia senza limiti di reddito per le donne sposate o divorziate

¹ La nuova aliquota secondo gli articoli 35^{bis} capoverso 1 e 43 della LAVS è parimenti applicabile alle rendite straordinarie in corso, complete di quella semplice di vecchiaia del marito. In nessun caso però la nuova rendita può essere inferiore alla precedente, riservata la riduzione per superamento dei limiti di reddito.

² Le rendite semplici straordinarie di vecchiaia, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS.

e. Applicazione del regresso nei confronti dei terzi responsabili

Gli articoli 48^{ter} a 48^{sexies} della LAVS si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2^{bis} della LAVS

L'articolo 30 capoversi 2 e 2^{bis} della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972 sull'ottava revisione dell'AVS (capo VIII/1), sono abrogate.

2. *Appendice alla legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità*

**Disposizioni transitorie delle modificazioni connesse
con la nona revisione dell'AVS**

(Legge federale del 24 giugno 1977)

a. Rendite in corso al momento del primo adeguamento da parte del Consiglio federale

¹ Le disposizioni transitorie allegate alla LAVS in occasione della nona revisione e concernenti il calcolo, l'importo e la riduzione delle rendite ordinarie in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come pure degli assegni per grandi invalidi sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi in corso dell'assicurazione per l'invalidità. Le rendite ordinarie d'invalidità in corso, per le quali mancano i dati necessari, sono adeguate soltanto a richiesta alle nuove aliquote previste nell'articolo 37 capoverso 2 della LAI.

b. Adeguamento del supplemento al reddito annuo medio

Per le rendite in corso, il supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36 capoverso 3 della LAI continua ad essere assegnato anche se cambiano il genere della rendita e le basi di calcolo.

c. Età minima della moglie per la riscossione della rendita d'invalidità per coniugi

L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita d'invalidità per coniugi è portata al limite menzionato nell'articolo 33 capoversi 1 e 2 della LAI nel modo seguente: per il primo anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di 60 anni è aumentato di un anno e per il secondo anno, di un altro anno.

d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie complete e alle rendite semplici straordinarie d'invalidità senza limiti di reddito per le donne sposate o divorziate

¹ La nuova aliquota secondo gli articoli 38 capoverso 1 e 40 della LAI è parimente applicabile alle rendite straordinarie in corso complete della rendita semplice d'invalidità del marito. La nuova rendita non può tuttavia essere inferiore alla precedente, riservata la riduzione per superamento dei limiti di reddito.

² Le rendite semplici straordinarie d'invalidità, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione della LAVS.

e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili

Gli articoli 11 e 52 della LAI si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972 sull'ottava revisione dell'AVS (capo VIII/2), sono abrogate.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso può mettere in vigore singole disposizioni al momento in cui ordina il primo adeguamento delle rendite giusta il capo III 1 a.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 24 giugno 1977

Il presidente, Blunschy
Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 24 giugno 1977

Il presidente, Munz
Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare la legge, vota «sì», chi intende respingerla, vota «no».

Berna, 2 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il cancelliere della Confederazione, Huber

**Decreto federale
sull'iniziativa popolare
«per la diminuzione dell'età conferente il diritto
alle prestazioni AVS»**

(Del 7 ottobre 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare «per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS», depositata il 10 aprile 1975;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 1977,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 aprile 1975 «per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare chiede di completare la Costituzione federale nel modo seguente:

Art. 34^{quater} cpv. 2, 5° periodo

Hanno diritto alla rendita semplice: gli uomini che abbiano compiuto 60 anni e le donne che ne abbiano compiuti 58. Hanno diritto alla rendita per coniugi gli uomini sposati che abbiano compiuto 60 anni e la cui moglie ne abbia compiuti 58 o sia invalida di almeno la metà.

Disposizione transitoria:

La presente disposizione, relativa al diritto alle rendite, entra in vigore un anno dopo l'approvazione da parte del popolo. È valida per tutti gli assicurati che abbiano superato, per quella data, il limite d'età determinante, oppure che lo superino o allora siano per superarlo.

Art. 2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Bern, 7 ottobre 1977

Il presidente, Blunschy
Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Bern, 7 ottobre 1977

Il presidente, Munz
Il segretario, Sauviant

Chi intende accettare l'iniziativa, vota «sì», chi intende respingerla, vota «no».

Berna, 2 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il cancelliere della Confederazione, Huber

**Decreto federale
concernente l'articolo congiunturale
della costituzione**

(Del 7 ottobre 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 1976,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 31^{quinquies}

¹ La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora con i Cantoni e con l'economia.

² Nell'adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l'estero, la Confederazione può, se necessario, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria. Essa può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nell'ambito degli scopi stabiliti dalla legge.

³ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere supplementi o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indirette devolute all'assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.

⁴ La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle diverse regioni del Paese.

⁵ La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 7 ottobre 1977

Il presidente, Munz
Il segretario, Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 7 ottobre 1977

Il presidente, Blunschy
Il segretario, Hufschmid

Chi intende accettare il presente decreto, vota «sì», chi intende respingerlo, vota «no».

Berna, 2 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il cancelliere della Confederazione, Huber

Spiegazioni

I

Iniziativa popolare «Democrazia nella costruzione delle strade nazionali»

Il 22 luglio 1974, il Comitato d'iniziativa «Democrazia nella costruzione delle strade nazionali» ha presentato un'iniziativa appoggiata da 67817 firme valide, che chiede d'attribuire una più vasta facoltà decisionale all'Assemblea federale e al popolo in materia di costruzione di strade nazionali. Una delle finalità dell'iniziativa è quella di «preservare il Paese da progetti sbagliati di autostrade» (manifestazione di Lucerna del 6 luglio 1973).

Secondo il diritto vigente, l'Assemblea federale dichiara strade nazionali le vie di collegamento più importanti e d'interesse generale per la Svizzera e stabilisce il tracciato generale, nonché il tipo delle strade. Il Consiglio federale risolve riguardo ai progetti generali di singoli tratti di strade nazionali e i progetti d'esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno.

L'iniziativa popolare chiede di demandare all'Assemblea federale le attribuzioni del Consiglio federale (determinazione del tracciato esatto delle diverse strade nazionali e decisioni sull'esecuzione dei lavori di costruzione), come anche di sottoporre al referendum facoltativo le decisioni dell'Assemblea federale. Secondo la disposizione transitoria dell'iniziativa, il nuovo disciplinamento deve applicarsi retroattivamente a tutte le strade nazionali non ancora costruite o la cui costruzione non era ancora incominciata il 1° agosto 1973.

L'Assemblea federale propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa. Nondimeno, essa ha simultaneamente incaricato il Consiglio federale di riesaminare taluni tratti controversi di strade nazionali e di presentare ai Consigli legislativi un rapporto sull'opportunità o no di ridurre la rete delle strade nazionali stabilita a quell'epoca e, nell'affermativa, sull'importanza della riduzione. Fino a quel momento non dev'essere presa alcuna decisione riguardo alla costruzione dei tratti controversi.

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa per i motivi seguenti:

- La Costituzione federale ingiunge alla Confederazione di assicurare la costruzione d'una rete limitata di strade nazionali. Il disciplinamento proposto dall'iniziativa modificherebbe l'ordine giuridico vigente in modo tale da non più garantire l'attuazione della rete, la cui costruzione è stata decisa. Tenuto conto dei fabbisogni delle diverse regioni e per motivi finanziari, le decisioni possono essere prese soltanto per brevi tratti della rete. L'esito negativo di votazioni popolari su talune sezioni di strade nazionali comprometterebbe però tutto il tracciato, ciò che si rivelerebbe inopportuno dato che la rete manifesterebbe lacune per lungo tempo. Le regioni interessate verrebbero esposte a un traffico intenso, che dovrebbe svolgersi sulle strade esistenti, attraverso zone abitate.
- La procedura attuale per l'approvazione dei progetti di costruzione consente di tener conto dei postulati espressi a livello locale e regionale, senza che siano trascurati gli interessi generali del Paese. L'iniziativa metterebbe in dubbio questa possibilità.
- La disposizione transitoria dell'iniziativa avrebbe conseguenze assurde dal profilo economico e dall'aspetto della politica dei trasporti. Dopo il 1° agosto 1973, sono stati avviati lavori su più di 30 tratti di strade nazionali, dei quali taluni sono già stati aperti alla circolazione. Essi dovrebbero eventualmente essere rimossi, causando uno spreco di magari centinaia di milioni di franchi.

II

9ª revisione dell'AVS

Un comitato di referendum, che ha raccolto 39860 firme valide, ha chiesto che la 9ª revisione dell'AVS sia sottoposta a votazione popolare. Il comitato non intende affatto mutare le rendite e la compensazione del rincaro attuali, ma giudica che il previsto adeguamento delle rendite all'evoluzione economica va decisamente troppo lontano. Il comitato si oppone a ciò che giudica un «enfiammento costoso».

La situazione precaria delle finanze ha costretto la Confederazione a ridurre i suoi contributi all'AVS. Ne sono risultati, a contare dal 1975, gravi disavanzi nei conti dell'AVS, che non potranno essere tollerati a lungo andare. Una delle finalità principali della 9ª revisione dell'AVS consiste nel riassetto dell'equilibrio finanziario allo scopo di mantenere quest'opera sociale in condizioni

sane per le future generazioni. Un altro scopo prioritario della revisione è quello d'istituire un sistema ben equilibrato per l'adeguamento futuro delle rendite all'evoluzione economica.

Sono previste segnatamente le innovazioni seguenti:

Risanamento della situazione finanziaria dell'AVS

- I beneficiari di rendite di vecchiaia, che ancora esercitano una attività lucrativa, verranno d'ora in poi sottoposti a contribuzione, analogamente a quanto avveniva prima del 1954. È stata però prevista una franchigia di 750 franchi per mese o di 9000 franchi l'anno.
- La riduzione dei contributi, generalmente accordata agli indipendenti con il 1969, dev'essere nuovamente limitata (l'aliquota di contribuzione è aumentata dal 7,3 al 7,8 per cento del reddito del lavoro). Gli indipendenti il cui reddito annuo non supera 24000 franchi non saranno colpiti da questo provvedimento.
- In caso di pagamento tardivo dei contributi, devono essere riscossi interessi di mora.
- Occorre evitare che venga risarcito più volte un danno alla salute o una perdita del sostentamento (ricorso contro i terzi responsabili).
- L'età della donna che dà diritto alla rendita per coniugi è aumentata da 60 a 62 anni. In questo modo è soppresso il vantaggio concesso alla donna coniugata rispetto a quella che vive sola. L'età della donna, che dà diritto a una rendita suppletiva della rendita di vecchiaia del marito, sarà progressivamente aumentata da 45 a 55 anni.
- La revisione istituisce pure un nuovo sistema dei contributi della Confederazione. Secondo la legge vigente, la Confederazione avrebbe dovuto versare, a contare dal 1978, un contributo pari al 18,75 per cento delle spese annue dell'AVS, dunque approssimativamente 1850 milioni di franchi. Nella sua presente situazione finanziaria, la Confederazione non sarebbe stata in grado di provvedervi. Per questo motivo, l'aliquota delle contribuzioni federali è stata ridotta al 9 per cento per gli anni 1976 e 1977. La 9ª revisione dell'AVS intende precisamente sopprimere in parte questa defalcazione determinando, come soluzione di compromesso, l'aliquota di partecipazione della Confederazione all'11 per cento nel 1979, al 13 per cento per il 1980 e 1981 e al 15 per cento a contare dal 1982. Solo in questo modo sarebbe possibile mantenere al livello attuale (10 per cento per l'AVS/AI/IPG) il tasso di contribuzione per gli assicurati e i datori di lavoro.

In occasione delle deliberazioni sul contributo pagato dalla Confederazione, si sono manifestate forti *minoranze* nel Parlamento. Una minoranza della Commissione propose di stabilire il tasso di contribuzione federale al 9 per cento

delle spese annue dell'assicurazione, sino alla fine del 1980, rinunciando a esprimersi riguardo all'evoluzione del saggio per gli anni successivi. Un'altra minoranza si esprime per contro in favore di un aumento del saggio al 15 per cento, già a contare dal 1978.

Adeguamento delle rendite all'evoluzione economica

- La 9ª revisione obbliga il Consiglio federale ad aumentare di circa il 5 per cento le rendite ordinarie, allorché l'indice svizzero dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti (secondo il vecchio sistema di calcolo). Simultaneamente, i limiti di reddito previsti per la riscossione di prestazioni complementari devono essere adeguati alla nuova situazione.
- Dopo questo primo aumento, le rendite ordinarie dovranno essere stabilite conformemente ad un indice misto, rappresentante la media dell'indice svizzero dei prezzi al consumo e dell'indice dei salari compilato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Conseguentemente, le rendite correnti e le nuove rendite potranno essere trattate alla stessa stregua senza che ne risulti un aumento di spese per l'AVS.

Miglioramento delle prestazioni

- La 9ª revisione conferirà al Consiglio federale la competenza d'emanare disposizioni sulla consegna di mezzi ausiliari agli invalidi fruitori d'una rendita di vecchiaia (protesi, sedia a rotelle ecc.). Finora potevano ottenerli soltanto gli anziani divenuti invalidi *prima* di aver raggiunto l'età che dà diritto a una rendita.
- L'AVS deve contribuire affinché le persone anziane possano vivere il più a lungo possibile nel loro ambiente abituale e sia quanto possibile differita la loro entrata in una casa di vecchiaia. A tale scopo, la 9ª revisione prevede il pagamento di sussidi destinati a promuovere le istituzioni che consigliano, assistono e occupano le persone anziane, che loro assicurano i pasti oppure un aiuto nell'economia domestica, come anche di contributi volti a sostenere gli sforzi intrapresi per la formazione del personale necessario.

III

Iniziativa popolare «per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS»

L'iniziativa, sostenuta da 56350 firme valide, è stata presentata il 10 aprile 1975 dalle Organizzazioni progressiste della Svizzera e dal Partito socialista autonomo. Essa chiede che l'età conferente il diritto alle prestazioni dell'AVS sia ridotta da 65 a 60 per gli uomini e da 62 a 58 per le donne.

Gli *autori dell'iniziativa* fanno valere che gli operai e gli impiegati non devono giungere affaticati e spossati all'età di quiescenza. Tenuto conto del ritmo di lavoro sempre più rapido e delle incidenze sullo stato fisico e psichico dei lavoratori, la riduzione dell'età che dà diritto alle prestazioni dell'AVS sarebbe una necessità impellente. Si evidenzia inoltre che l'intensificazione della disoccupazione ha maggiormente puntualizzato l'opportunità dell'iniziativa (estratto da una dichiarazione fatta alla stampa il 10 aprile 1975).

L'*Assemblea federale* propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa. I motivi che si oppongono a quest'ultima sono i seguenti:

- Le esperienze fatte all'estero mostrano che una riduzione del limite di età non risolve i problemi posti dalla flessione generale dell'impiego e, soprattutto, dalla disoccupazione giovanile.
- La riduzione dell'età di pensionamento peserebbe gravemente sulle finanze federali e si contrapporrebbe dunque manifestamente ai provvedimenti previsti nella 9ª revisione dell'AVS. Se l'iniziativa fosse accettata, i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro dovrebbero essere aumentati complessivamente del 3 per cento dei salari e i contributi della Confederazione e dei Cantoni di circa 300 milioni di franchi l'anno. Un'altra soluzione consisterebbe ovviamente nella diminuzione di tutte le rendite, comprese quelle in corso, di circa un quarto.
- Le prestazioni complementari dell'AVS, a loro volta, provocherebbero inoltre spese pari a 50 milioni di franchi l'anno che la Confederazione e i Cantoni dovrebbero assumere in parti uguali.
- La rigida determinazione dell'età di pensionamento nella Costituzione federale, come lo chiede l'iniziativa, impedirebbe qualsiasi modificazione della legge sull'AVS in materia. Ad esempio, non sarebbe più possibile determinare uniformemente l'età di quiescenza per gli uomini e le donne e neppure d'istituire un'età flessibile di pensionamento.
- L'accettazione dell'iniziativa avrebbe gravi ripercussioni sulla previdenza professionale (2º pilastro, casse pensioni), che dev'essere dichiarata obbliga-

toria. La riduzione dell'età di pensionamento intralocerebbe seriamente questi sforzi poichè, anche in questo settore, i costi dovrebbero essere coperti da un aumento massiccio dei contributi oppure mediante una riduzione delle prestazioni.

IV

Articolo congiunturale

Gli attuali articoli economici della Costituzione federale hanno un contenuto eccessivamente limitato. Essi incaricano la Confederazione di «prendere insieme con i Cantoni e l'economia privata le misure intese a prevenire crisi economiche e, se occorre, a combattere la disoccupazione». L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di istituire un nuovo articolo congiunturale, che comprenderebbe anche la lotta contro il rincaro. La Confederazione dovrebbe per altro già prendere misure per prevenire le perturbazioni economiche (cpv. 1).

La Confederazione, nell'adempimento dei compiti affidatili dalla Costituzione federale, deve rispettare i diritti fondamentali dei cittadini. Le restrizioni sono unicamente ammissibili se la Costituzione federale lo prevede esplicitamente. L'articolo congiunturale elenca tassativamente i settori nei quali, per motivi di politica congiunturale, può essere derogato, se necessario, al principio della libertà di commercio e d'industria (cpv. 2). Trattasi innanzitutto del settore monetario e creditizio. Un'espansione troppo rapida dei crediti bancari può ingenerare un eccesso della domanda e, conseguentemente, l'inflazione. La Confederazione deve dunque essere autorizzata a limitare, ove occorra, l'attività commerciale delle banche, facoltà di cui presentemente dispone soltanto in virtù di decreti d'eccezione di durata limitata.

Economicamente, la Svizzera non è isolata, bensì tributaria degli scambi internazionali di merci, di servizi e di capitali. Come per il passato, questi scambi devono poter evolvere liberamente. In deroga al principio della libertà di commercio e d'industria, dovrebbe nondimeno essere possibile, se necessario, contenere l'afflusso di capitali stranieri; lo stesso vale per le pratiche intese a eludere le prescrizioni.

Per altro, la nuova disposizione costituzionale autorizza la Confederazione a obbligare le imprese a costituire riserve di crisi. La liberazione di quest'ultime

consente d'accrescere le possibilità di lavoro anche in settori nei quali i provvedimenti dello Stato per procurare lavoro sarebbero scarsamente utili. Al fine di non imporre oneri troppo elevati alle imprese, occorre che la costituzione di riserve sia fiscalmente privilegiata. La libertà decisionale delle imprese è ampiamente assicurata poichè esse possono, nei limiti delle assegnazioni previste dalla legge, disporre liberamente dei loro fondi.

Mediante l'all'estimento dei loro bilanci, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni esplicano un influsso considerevole sulla congiuntura. Conseguentemente, il nuovo articolo li obbliga a tener conto dell'evoluzione congiunturale. I Cantoni e i Comuni dovranno però provvedervi di propria responsabilità e tenuto conto delle loro condizioni particolari. Alla Confederazione non è conferita la facoltà di emanare prescrizioni corrispondenti.

Per il tramite d'imposizioni fiscali e di riduzioni delle imposte, è pure possibile togliere fondi dal circuito economico o introdurli nel medesimo. La Confederazione è pertanto autorizzata, per equilibrare la congiuntura, a prelevare supplementi o a accordare ribassi sulle imposte e tasse federali. Per evitare che la Confederazione abbia a spendere direttamente e inopportuno i fondi supplementari così assorbiti, essa è tenuta a sterilizzarli fintanto che lo esige la situazione congiunturale (cpv. 3).

La Confederazione, anche se la situazione economica manifestasse segni di debolezza, non ha il diritto di utilizzare direttamente i fondi supplementari riscossi sulle imposte dirette, ma deve rimborsarli ai contribuenti. Quest'ultimi ricupererebbero così il denaro necessario per le spese supplementari, che a loro volta conferirebbero un notevole impulso a settori economici ai quali lo Stato non potrebbe aggiudicare nuovi lavori.

Le imposte indirette sono pagate alla Cassa federale dai venditori di merci e di servizi. Gli acquirenti non sono noti alla Confederazione, per cui è escluso un rimborso individuale. Nel caso di flessione degli affari, i fondi sterilizzati verrebbero utilizzati per la concessione di ribassi sulle imposte indirette o per la creazione di occasioni di lavoro.

La Confederazione, adottando misure di politica congiunturale, ha già tenuto conto, in parte nel quadro di decreti d'eccezione, delle discrepanze regionali di sviluppo economico. Questo principio deve essere recepito nel diritto ordinario (cpv. 4).

Infine, non esiste un fondamento legale sufficiente che permetta alla Confederazione d'istituire una statistica economica degna di questo nome. La Confederazione deve d'ora in poi essere autorizzata a procedere alle indagini richieste dalla politica congiunturale (cpv. 5).